



COPIA

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 31.10.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilaDODICI, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE, alle ore 18,05 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione della seduta Ordinaria pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Alberto Micanti	X	
Giorgio Giuliani	X	
Libero Fattori	X	
Migliorina Montani	X	
Angelo Mugnos	X	
Alfredo Cavalieri	X	
Chiara Palenga		X
Francesco Panucci	X	
Giovanni Paolucci	X	
Paolo Ciccomartino	X	
Sandro Isidori		X
Andrea Bedini		X
Arnaldo Marchetti	X	
Assegnati n.13 - in Carica n.13		

Presenti: 10 Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti; partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa RINA MASSENZI

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al presente punto dell'O.d.g., riferendo che sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali gli atti relativi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopracitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 16/2012, che testualmente dispone:

“Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propria.

1. *Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.*

2. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

3. *I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.*

4. *abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.*

5. *Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.*

6. *Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.*

7. *Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.*

8. *Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.*

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

9. *Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.*

Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.”

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che il sopracitato articolo 52 così testualmente dispone:

“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli [articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);

b) (lettera:

– modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

– modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

– modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

– sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' [articolo 53, comma 1](#);

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' [articolo 113, comma 5, lettera c\)](#), del [testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' [articolo 113, comma 5, lettera b\)](#), del [citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all' [articolo 53, comma 1](#), del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Considerato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che *“i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che *“Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”;*

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Sentito l'intervento del Consigliere Comunale Arnaldo Marchetti a nome della minoranza:

“In riferimento alla convocazione Prot. 3277 del 20.10.2012 circa l’esame del Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U. noi consiglieri di minoranza nella riunione dei Capigruppo del 26.10.2012 abbiamo avanzato le seguenti proposte e formulato osservazioni:

Art. 3 commi 2-3-4-5

Al comma 2 si dovrebbe fare riferimento allo strumento urbanistico approvato e non adottato come era scritto nel regolamento e cancellare la parte dopo la parola “adottato” tutto quello che segue fino al punto.

Al comma 3 La Giunta determina i valori venali solo ai fini orientativi.....

Al comma 4 si dice che i valori di cui al comma 3 non sono vincolanti ne per il comune ne per il contribuente e non sono valide ai fini del rimborso di somme versate in misura superiore rispetto agli stessi (che senso ha allora determinare i valori?).

Art. 4

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili Noi abbiamo proposto una misura a scaglioni in quanto se la casa è inagibile o inabitabile significa, il più delle volte, che il proprietario/i non hanno disponibilità finanziarie.

A) Se il proprietario del fabbricato inagibile o inabitabile ha un reddito netto complessivo familiare supera 40.000 € annui la base imponibile è ridotta del 60%;

B) se il reddito come al punto A è tra 20.000 € e 39.999 € la base imponibile è ridotta del 80%;

C) Se il reddito(come ai punti A e B) è tra 0 e 19.999 la base imponibile è ridotta del 90%;

Art. 7

Dopo la parola tributi aggiungere “almeno 1 volta l’anno”.

Art. 10

Avevamo proposto di cancellare al 2° Comma dopo la parola del Comune “ancorchè successivamente modificate dall’Amministrazione medesima.....fino alla parola stesso – in sede della riunione dei Capigruppo si è concordato di lasciare come era scritto aggiungendo “in conformità alla legislazione in vigore”

Art. 12

Comma 1 dopo le parole nella misura di sostituire tre con 1 (uno) per somme fino a € 100 e di tre punti per importi superiori a €. 100,00 (cento).

Art. 13

Al comma 1 sostituire “180 giorni” con 90 giorni

Al comma 3 sostituire € 12,00 con € 5 (cinque)

Comma 4 chiedevamo e chiediamo come avviene la compensazione dal punto di vista contabile anche in rapporto all’esercizio finanziario di riferimento rispetto a quello in cui avviene la compensazione - entro quanto tempo l’utente la deve richiedere entro quale periodo di tempo viene accettata.

Art. 14

Comma 1 Sanzione amministrativa 100% sostituirla con 50% con un minimo di €25,82

Al comma 2 la Sanzione amministrativa del 50% sostituirla con 25%

Al comma 3 Sanzione amministrativa da €. 51,00 portarla a €25,50

Art. 15

Sul comma 3° inserire medesima proposta dell'art. 12 - aggiungere prima della parola n. tre punti....." 1 (uno) punto fino a € 100,00 punti 3 per somme superiori a € 100,00

Art. 18

La sanzione è ridotta - dicevamo di quanto è ridotta? Si è convenuto di riportare la norma che è prevista nella legge n. 472.

Art. 19

Comma 1 sostituire €12,00 in € 5,00 (cinque)

Art. 22

Secondo noi non serve in quanto questo è il 1° Regolamento I.M.U.

Art. 25

Comma 1 dopo la parola "Regionali" aggiungere con comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo l'avvenuta modifica.

L'Ufficio preposto informa gli utenti a norma dell'art. 7 del Regolamento.

Art. 29

Deve essere aggiornato il riquadro dei giorni utili secondo le proposte avanzate.

Art. 30

"Il Regolamento in vigore al momento dell'approvazione".

In sede di Commissione dei Capigruppo il Segretario affermava che la Legge prevede l'entrata in vigore 2/1/2012.

Noi valutiamo negativamente tale imposizione non condividiamo sia nel modo sia nel metodo questo Governo possiamo definirlo quello delle scelte della retroattività (IMU-esodati) detrazioni tasse varie etc. Tale comportamento molto autoritario coinvolge anche le forze parlamentari e politiche che lo sostengono leggi PDL – PD – UDC . Riteniamo una scelta ingiusta perché colpisce i proprietari di una sola casa quella di abitazione familiare e li pone allo stesso piano della grande proprietà abitativa sia per quantità che per qualità dell'alloggio.

Noi ribadiamo anche in questa sede la nostra contrarietà a questa tassa e invitiamo tutte le altre forze politiche e Amministrative ad una azione forte per indurre il Governo Nazionale a sistemare definitivamente la questione del Catasto, colpire con una patrimoniale i grandi capitali, colpisca chi ha i capitali nei paradisi fiscali, le rendite parassitarie, l'evasione fiscale.

Noi riteniamo che le proposte avanzate per casi particolari (salute, Handicaps , reddito figlio a carico possono essere inserite nel Regolamento altrimenti parte delle modifiche varrebbero solo per l'esercizio 2012. Per le modifiche accettate nella sede di Consiglio e discusse nella riunione dei Capigruppo siamo favorevoli. Ma contrari sulla votazione complessiva del Regolamento."

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 10 consiglieri;

Con voti Favorevoli N 8 Contrari N 2 (Arnaldo Marchetti e Paolo Ciccomartino) per le motivazioni riportate nell'intervento di cui sopra; ;

D E L I B E R A

1) Di approvare il «REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2) copia della presente deliberazione sarà inserita nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera.

Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto ed in diritto fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione

Co/



CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta municipale propria di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.

(Art. 13, comma 10, D.L. 201/2011)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. All'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma precedente senza la maggiorazione per i figli a carico si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per tali fattispecie non si applicano le riserve della quota di imposta prevista dall'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, né il comma 17 del medesimo art. 13.

4. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- **Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**

Art. 3

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs. n. 504/92 art. 5)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione/Provincia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria.

4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.

5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 4

Fabbricati fatiscenti

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile.

Art. 5

Gestione del servizio

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 6

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 7

Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi, almeno una volta l'anno, assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 8

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 9

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 10

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso, in conformità alla legislazione in vigore.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una

mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 11

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III

INTERESSI – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 12

Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alla prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto da contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

CAPO IV

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 14

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la omessa indicazione di un immobile nella dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64;

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si

applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un TERZO se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista all'articolo 12.

Art. 15

Ritardati od omissi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato, con riduzione nel caso di versamento entro 15 giorni dalla scadenza naturale (in pratica, 2% per ogni giorno di ritardo).

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:

n. TRE punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 17

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. Le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 18

Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

(D. Lgs. 472/1997 Art. 13 – Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 19

Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici), gli importi (comprensivi di sanzioni, interessi e spese postali) fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto limite.

CAPO V

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 20

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone Alternativi

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone;

Art. 21

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di

dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 22
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24
Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:**
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 25
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, con comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo l'avvenuta modifica. L'ufficio preposto informa gli utenti a norma dell'art. 7 del Regolamento.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26

Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 27

Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 21, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 28

Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 29

Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti
------	------------	-------------------------

<i>d'ord</i>		<i>dalla richiesta</i>
1	<i>Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo</i>	30
2	<i>Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio</i>	30
3	<i>Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili</i>	90
4	<i>Emissione ruoli riscossioni</i>	180
5	<i>Richiesta scritta di informazioni e notizie</i>	30
6	<i>Risposta ad esposti</i>	30
7	<i>Rimborso di somme comunque indebitamente pagate</i>	60

Art. 30

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente regolamento:


- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 13, in data 31.10.2012 ;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

per 15 giorni consecutivi dal al,

con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

- è entrato in vigore il giorno 01.01.2012.

Data



Il Responsabile del Servizio

.....

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LG.VO 267/00.

PARERE REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo 267/2000 si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità **TECNICA TECNICA E CONTABILE**

sulla proposta della presente deliberazione.

*IL RESPONSABILE CONTABILE-TRIBUTI
F.TO RAG.ELETTRA LOCCI*